



CODICE CIVILE

Art. 242 c.c.

Principio di prova per iscritto

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VII — Dello stato di figlio
Capo	II — Delle prove della filiazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-242-principio-di-prova-per-iscritto/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it